

BANDO MISURA B.3.1

Bando relativo all'attuazione della misura B "Rilancio economico e sociale" sub-misura 3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie", misura B3.1 "Costituzione di forme associative o consortili di gestione delle aree agro-silvo-pastorali"; del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Art. 1. (Definizioni)

1. Ai fini del presente bando sono adottate le seguenti definizioni:

a) "Soggetto attuatore": ognuna per quanto di propria competenza, la struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, come definita dall'articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, dal decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dalle proprie ordinanze di organizzazione, e la Struttura Tecnica di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 di cui all'art. 67-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) "Cabina di coordinamento": la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, come convertito dalla 29 luglio 2021, n. 108;

c) "Agenzia": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia;

d) "TFUE": Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea;

e) "Orientamenti": Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1. Modificati dalle comunicazioni pubblicate nella GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4, nella GU C 139 del 20.4.2018, pag. 3 e nella GU C 403 del 9.11.2018, pag. 10, nonché dalla rettifica pubblicata nella GU C 265 del 21.7.2016, pag. 5), prorogato al 31/12/2022 come da decisione UE 2020/C 424/05;

f) "Associazione": forme aggregative o consortili costituite (o costituenti) da soggetti pubblici, privati o collettivi, proprietari o gestori di superfici agro-silvo-pastorali, comprese le loro associazioni e organizzazioni di categoria/settore;

g) "Bosco": bosco o aree assimilate a bosco ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 4, e art. 4 del D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34;

h) "DNSH": il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do no significant harm") definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 2. (Ambito di applicazione e finalità dell'intervento)

1. Il presente bando promuove una razionale e produttiva gestione delle aree agro-silvo-pastorali delle aree colpite dal sisma 2009 e 2016 per contrastare il frazionamento delle proprietà, favorire la pianificazione e la gestione attiva del territorio avviando progettualità pluriennali di gestione, valorizzare le vocazioni produttive, ambientali e sociali locali: Promuove, inoltre, la creazione di nuove strutture aggregative per la

gestione delle proprietà agro-silvo-pastorali (pubbliche, private e collettive). Tali finalità saranno perseguite mediante il finanziamento dei seguenti interventi:

- a) animazione territoriale per la promozione della gestione sostenibile e la valorizzazione delle risorse agro-silvo-pastorali di proprietà privata, pubblica e collettiva; anche in coerenza con le vocazioni produttive, ambientali e sociali locali;
- b) costituzione di forme associative o consortili tra proprietari e/o gestori di proprietà agro-silvo-pastorali, pubbliche, private e collettive, singoli o associati, o l'adeguamento della gestione e degli statuti di quelle già esistenti, finalizzate alla gestione attiva e sostenibile del patrimonio fondiario e allo sviluppo di filiere produttive ad esso legate;
- c) redazione, aggiornamento, adeguamento di piani di gestione che possono comprendere anche gli aspetti di sviluppo economico e finanziario delle superfici agro-silvo-pastorali finalizzati alla tutela e/o alla valorizzazione del patrimonio fondiario e/o all'utilizzo dello stesso mediante lo sviluppo di filiere collegate.

2. L'*Agenzia* opera nel rispetto dei principi generali del *TFUE* e degli *Orientamenti* e in particolare della sottosezione 2.6 ("Aiuti alla cooperazione nel settore forestale").

3. Per la migliore attuazione della presente misura, con successivo provvedimento saranno forniti ulteriori chiarimenti e/o specifiche in merito al dettaglio delle attività e delle spese ammissibili, alle modalità di accesso alle agevolazioni, ai criteri di valutazione istruttoria, nonché all'attuazione dell'intervento, come declinato nei successivi articoli, nonché l'elenco degli oneri informativi ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, e dell'articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 3. (Soggetto gestore)

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli di cui al presente bando sono affidati all'*Agenzia*.

2. Con apposita convenzione tra i *Soggetti Attuatori* e l'*Agenzia* sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attività previste dal presente bando, nonché le modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie all'*Agenzia*.

Art. 4. (Soggetti beneficiari)

1. I beneficiari delle agevolazioni in oggetto sono le associazioni. Ogni associazione potrà presentare una sola domanda di agevolazioni.

2. I soggetti partecipanti alle forme associative o consortili di cui al comma precedente dovranno avere, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, la titolarità o la disponibilità delle superfici oggetto della proposta progettuale, pena la non ammissibilità della domanda.

3. Le aree dei soggetti componenti l'*associazione*, che saranno oggetto della proposta di candidatura, devono essere costituite da una superficie minima, anche territorialmente non contigua, di almeno 30 ettari a "*bosco* o aree assimilate a *bosco*". Inoltre, le aree oggetto di intervento possono riguardare superfici agricole/pascolive intercluse e/o contigue, fino ad un massimo del 50% della superficie a "*bosco* o aree assimilate a *bosco*".

4. Le *associazioni* costituite o costituende dovranno avere tra le finalità statutarie la realizzazione di attività di promozione e sviluppo di filiere forestali locali produttive anche connesse ai prodotti dell'allevamento, dell'agricoltura, ai prodotti del sottobosco e alla funzione ricreativa e paesaggistica di tali territori.

5. Le *associazioni* costituende dovranno presentare, entro 60 gg. dalla comunicazione di ammissibilità della domanda di agevolazione, l'evidenza dell'avvenuta costituzione pena la decadenza della domanda di agevolazioni presentata e ammessa.

6. I soggetti di cui al comma 1 alla data di presentazione della domanda di agevolazioni non devono risultare in difficoltà ai sensi del punto 35.15 degli orientamenti, né essere destinatari di una richiesta di rimborso di aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, finché non ne sia stato eseguito il rimborso o finché l'importo da rimborsare non sia stato depositato su un conto bloccato (compresi gli interessi dovuti in entrambi i casi).

7. In sede di presentazione della domanda di agevolazione, i soggetti richiedenti e aderenti assumono l'impegno a garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali – *DNSH*.

Art. 5. (Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni, purché assunte con procedure conformi alle norme europee, nazionali e regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile, comprovabili ed imputabili con certezza all'intervento finanziato, conformemente alla sezione 2.6 degli orientamenti, fino al 31 dicembre 2024, salvo proroghe opportunamente disciplinate da appositi e successivi interventi normativi. Con il decreto di concessione verranno stabiliti i tempi e le modalità di realizzazione del progetto.

2. Possono essere ammessi al sostegno e riconosciute come spese ammissibili, i seguenti costi:

- a) per le domande di agevolazione relative al finanziamento delle attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 i costi relativi ad attività promozionali, di informazione, di sensibilizzazione e animazione locale volte a promuovere e diffondere la gestione agro-silvo-pastorale sostenibile e il superamento del frazionamento delle proprietà.
- b) per le domande di agevolazione relative al finanziamento delle attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2:
 - i. costi per spese amministrative relative alla costituzione delle aggregazioni, variazioni statutarie di gestione delle forme aggregative già costituite, spese notarili;
 - ii. costi per l'acquisto delle attrezzature necessarie per le attività di gestione tecnico-amministrativa tra cui, a titolo esemplificativo, l'acquisto di strumentazione e programmi informatici (hardware e software);
 - iii. costi per attività di studio, indagine, ricognizione e censimento dei beni sulla zona interessata dal progetto necessari:
 - all'individuazione degli elementi costitutivi della struttura aggregativa di gestione delle proprietà agro-silvo-pastorali;
 - alla definizione di una strategia di sviluppo locale volta a migliorare le modalità di gestione delle superfici interessate e a valorizzare le vocazioni produttive e ambientali locali;

- al miglioramento delle modalità di gestione delle superfici delle aggregazioni già costituite;
- iv. costi di progettazione per la redazione di documenti preparatori per la costruzione della cartografia tematica del territorio interessato e per l'attività di consultazione e aggiornamento dei dati catastali.
- c) per le domande di agevolazione relative al finanziamento delle attività di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 i costi per la redazione, aggiornamento, adeguamento di piani di gestione anche per gli aspetti di sviluppo economico e finanziario, di processi di certificazione e altri adempimenti normativi finalizzati alla tutela, alla valorizzazione, all'utilizzo e alla trasformazione del patrimonio fondiario.

3. Con successivo provvedimento di cui all'articolo 2, comma 3, saranno fornite le specifiche indicazioni inerenti alla tipologia delle spese ammissibili.

Art. 6. (Forma e intensità delle agevolazioni)

1. Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a euro 3.000.000,00 (tre milioni di euro) rimodulabili in corso di attuazione. Per ogni singola domanda di sostegno è prevista una copertura del 100% dei costi ammissibili sottoforma di contributo diretto alla spesa. Gli aiuti potranno essere cumulati con altri aiuti di Stato riguardanti costi ammissibili individuabili diversi.

2. I programmi di spesa agevolabili devono avere importo compreso tra € 100.000,00 (centomila euro) e € 200.000,00 (duecentomila euro) per singolo intervento fino ad un massimo di € 500.000,00 (cinquecentomila euro) per ogni domanda. Il Regime di aiuto sarà notificato sulla base degli *Orientamenti*, punto 2.6. Nessun sostegno sarà concesso prima della decisione finale sull'aiuto.

Art. 7. (Procedura di accesso)

1. Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. È istituito un Comitato di valutazione è composto da sette membri designati tra soggetti di comprovata professionalità come di seguito indicato: un rappresentante designato da ciascuna regione, un rappresentante della Struttura commissariale sisma 2016, un rappresentante della Struttura di missione sisma 2009, un rappresentante designato d'intesa dalle quattro ANCI regionali. Al Comitato di valutazione partecipano due rappresentanti del *Soggetto gestore* che curano i profili istruttori e di funzionamento del Comitato medesimo. Il Comitato di valutazione è costituito con decreto del Commissario straordinario sisma 2016 che indica altresì il Presidente scelto tra i due membri designati dai *Soggetti attuatori*. Il Comitato di valutazione opera in seduta permanente e si riunisce di regola con cadenza settimanale anche in remoto.

3. Il Commissario straordinario sisma 2016 provvede con decreto, d'intesa con la Struttura di missione sisma 2009, ad indicare al *Soggetto gestore* le date e le modalità di pubblicazione del bando, i termini iniziale e finale per la presentazione delle domande, in coerenza con il D.M. MEF del 15 luglio 2021, e approva altresì la relativa modulistica.

4. Con successivo provvedimento, di cui all'articolo, 2 comma 3, si procederà a fornire specifiche indicazioni inerenti alle modalità di accesso alle agevolazioni di cui al presente bando, alla modalità di erogazione dei contributi e a fissare i termini di presentazione della domanda di agevolazioni. Almeno 30 giorni prima del termine iniziale l'*Agenzia* rende disponibili in un'apposita sezione del sito www.invitalia.it le modalità di accesso alle agevolazioni e tutte le informazioni necessarie alla presentazione delle domande da parte delle imprese proponenti.

Art. 8.

(Istruttoria delle domande e criteri di valutazione)

1. Le domande di agevolazioni sono presentate all'*Agenzia*, che procede nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, all'istruttoria delle domande sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

A. Per le domande di agevolazione relative al finanziamento delle attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2:

- i. obiettivi perseguiti dalle azioni di animazione territoriale (tutela e valorizzazione del patrimonio fondiario; superamento della frammentazione proprietaria; sviluppo di attività imprenditoriali, con particolare riguardo alle filiere produttive; valorizzazione vocazioni produttive, ambientali e sociali locali);
- ii. completezza descrittiva e contenutistica delle azioni previste;
- iii. coerenza azioni/obiettivi;
- iv. coerenza spese/intervento.

B. Per le domande di agevolazione relative al finanziamento delle attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2:

- i. capacità di aggregazione dei soggetti coinvolti nella proposta progettuale;
- ii. rapporto tra superficie oggetto di interventi e superfici totali agro-silvo-pastorale pubbliche e collettive aggregate;
- iii. superfici totali dei soggetti privati coinvolti;
- iv. superficie bosco o aree assimilate a bosco;
- v. superfici agricole/pascolive;
- vi. coerenza spese/intervento.

C. Per le domande di agevolazione relative al finanziamento delle attività di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2:

- i. rapporto tra superficie oggetto di interventi e superficie totale agro-silvo-pastorale delle proprietà aggregate e numerosità soggetti coinvolti (valorizzato solo per le proposte progettuali che non prevedono anche la domanda di agevolazione relativa al finanziamento delle attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2);
- ii. obiettivi perseguiti dai piani di gestione oggetto della domanda di agevolazione (tutela e valorizzazione del patrimonio fondiario; sviluppo di attività imprenditoriali, con particolare riguardo alle filiere produttive; valorizzazione vocazioni produttive, ambientali e sociali, locali con particolare riguardo al recupero delle tradizioni del territorio);
- iii. completezza descrittiva e contenutistica delle azioni previste nel piano;
- iv. durata piani di gestione;
- v. coerenza azioni/obiettivi;

vi. coerenza spese/intervento.

2. A ciascuno dei criteri di cui al comma 1 è attribuito uno specifico punteggio, secondo le istruzioni impartite con successivo provvedimento di cui all'articolo 2, comma 3 con il quale saranno altresì fornite le indicazioni in ordine ai punteggi minimi necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni.

3. La domanda di agevolazione può essere presentata dai soggetti beneficiari per la realizzazione di uno, due o tutti e tre gli interventi di cui alle lettere a) b) c) del comma 1 dell'art. 2.

4. Le domande di agevolazioni, complete dei dati richiesti, sono istruite in tempo utile perché possano essere deliberate entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza o di completamento della stessa e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2022 salvo proroghe opportunamente disciplinate da appositi e successivi interventi normativi.

5. Nel caso in cui il programma di investimento non soddisfi uno o più dei criteri di valutazione di cui al comma 1, l'*Agenzia* invia al soggetto proponente, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, una comunicazione contenente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni. Le eventuali controdeduzioni alle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni devono essere inviate all'*Agenzia* entro il termine di 10 giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. L'*Agenzia* comunica l'esito finale entro il termine indicato al precedente comma 4, fatti salvi i maggiori termini dettati dalla necessità di acquisire le integrazioni documentali necessarie ai fini della conclusione della valutazione.

Art. 9. (Concessione delle agevolazioni)

1. All'esito positivo del procedimento istruttorio di cui all'articolo 8, l'*Agenzia* emette un apposito provvedimento di concessione delle agevolazioni.

2. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del programma finanziato, indica le spese ammissibili, le spese ritenute non ammissibili, la forma e l'ammontare delle agevolazioni concedibili, regola i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa, stabilisce gli obblighi del soggetto beneficiario e le condizioni il cui mancato rispetto determina la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 14 del bando.

3. L'*Agenzia* trasmette al soggetto beneficiario il provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 che, unitamente alla documentazione in esso richiamata e all'ulteriore che dovesse rendersi necessaria, deve essere sottoscritto per accettazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica, pena la decadenza delle agevolazioni.

Art.10. (Cumulo delle agevolazioni)

1. Gli aiuti concessi ai sensi del presente bando possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, anche de minimis, in relazione agli stessi costi ammissibili, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto in questione in base al regime.

Art. 11. (Erogazione delle agevolazioni)

1. Il contributo alla spesa è erogato per stati di avanzamento lavori (SAL) per un numero non superiore a 3, a fronte della rendicontazione di titoli di spesa. Ciascun SAL, ad eccezione dell'ultimo, non può, comunque, essere inferiore al 15 per cento della spesa ammissibile.

2. La prima erogazione delle agevolazioni può avvenire, su richiesta del beneficiario, anche in anticipazione, nel limite del 50 per cento delle agevolazioni complessivamente concesse, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa.

3. Con successivo provvedimento di cui all'articolo 2, comma 3, si procederà a fornire specifiche indicazioni inerenti agli schemi ed alle modalità di richiesta delle erogazioni delle agevolazioni di cui al presente bando. Le modalità e gli schemi da utilizzare sono resi disponibili in un'apposita sezione del sito www.invitalia.it.

4. L'*Agenzia* procede all'erogazione delle singole quote di agevolazione previa effettuazione della verifica in merito alla vigenza e alla regolarità contributiva del soggetto beneficiario, nonché delle altre verifiche stabilite nel provvedimento di ammissione. Qualora nel corso di svolgimento delle predette attività di verifica risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto beneficiario ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, L'*Agenzia* può richiederli all'impresa mediante una comunicazione scritta. L'erogazione dell'ultimo SAL avverrà soltanto a seguito della verifica del completamento del progetto presentato.

Art. 12. (Variazioni)

1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, devono essere preventivamente comunicate dal beneficiario all'*Agenzia*. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, l'*Agenzia*, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di investimento. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, l'*Agenzia* dispone, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni.

Art. 13. (Monitoraggio, ispezioni e controlli)

1. In ogni fase del procedimento i *Soggetti attuatori* e l'*Agenzia* possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dai *Soggetti attuatori* o dall'*Agenzia* allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni. Indicazioni riguardanti le modalità, i tempi e gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attività di verifica sono contenute nel provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 10.

Art. 14. (Revoche)

1. Le agevolazioni sono revocate, totalmente o parzialmente nei seguenti casi:

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente le agevolazioni e non sanabili;

b) mancata ultimazione del programma di investimento ammesso alle agevolazioni entro il termine stabilito, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dall'*Agenzia*;

c) cessazione dell'attività del beneficiario agevolato ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;

d) ove applicabile fallimento del beneficiario ovvero apertura nei confronti dello stesso di altra procedura concorsuale prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;

e) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 12;

f) mancato rispetto del principio *DNSH* rispetto a quanto previsto in sede istruttoria;

g) il mancato rispetto di ogni altra condizione prevista dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Art. 15. (Risorse disponibili)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente bando si ricorre al fondo complementare al PNRR approvato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

2. Le risorse disponibili ammontano a Euro 3.000.000,00 (tremilioni), rimodulabili in corso di attuazione.

3. Le risorse sono assegnate alle due aree sismiche oggetto di intervento in misura non superiore, di regola, al 33% per il cratere sismico 2009 e del 67% per il cratere sismico 2016. Gli interventi ricadenti in Comuni appartenenti a entrambi i crateri sono in tal ottica imputati per la metà al cratere sismico 2009 e per la metà al cratere sismico 2016. Per il cratere 2016 dovrà essere assicurato il rispetto delle percentuali di riparto per ciascuna delle quattro Regioni sulla base delle determinazioni assunte dalla *Cabina di coordinamento* di cui all'articolo 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, come convertito dalla 29 luglio 2021, n. 108. Per il cratere 2009 la ripartizione delle risorse tra il Comune de L'Aquila e gli altri comuni del cratere è rimessa alle decisioni della Struttura Tecnica di Missione sisma 2009. L'*Agenzia* provvede ad adottare le determinazioni conseguenti.

4. Ove si registri un'insufficienza di domande in un cratere sismico o in una o più regioni all'interno del cratere 2016, tale da comportare la non assegnazione delle risorse disponibili nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e ferma restando la salvaguardia dei criteri di equa ripartizione tra i territori, con decisione della *Cabina di coordinamento*, su proposta della regione interessata o della Struttura di Missione 2009, le relative risorse potranno essere alternativamente destinate alla stessa misura per altri territori ovvero ad integrare le quote di propria spettanza relative alla sub misura B3.1. In mancanza, e comunque in qualunque altra ipotesi di mancato utilizzo delle risorse, le stesse potranno essere riassegnate ai richiedenti dell'altro cratere sismico o di altre regioni.

Art. 16 (Disposizioni finali)

1. Il presente Bando è pubblicato sul sito istituzionale del soggetto gestore Invitalia e dei soggetti attuatori.

2. Ogni eventuale modifica o integrazione al Bando sarà pubblicata sui predetti siti istituzionali. I soggetti proponenti sono tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche pubblicate.